Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 30 marzo 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 83 DEL 30 MARZO 1973:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. **45.**

Popolazione legale della Repubblica secondo il censimento del 24 ottobre 1971.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 83 DEL 30 MARZO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Honeywell Information Systems Italia, società per azioni, in Milano** (ex **Olivetti Bull**): Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1973. — **Montefibre, società per azioni, in Milano** (già **Chatillon Società Anonima Italiana per le Fibre Tessili Artificiali, S.p.A.**): Obbligazioni sorteggiate l'8 marzo 1973. — **Ospedale « F. M. Passi », in Calcinate (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 3 gennaio 1973. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma 6 % - 1969 » sorteggiate il 20 marzo 1973. — **Finsider - Società Finanziaria Siderurgica, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 marzo 1973. — **Società Italiana per il Gas, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 marzo 1973. — **Davide Lazzaroni & C., società per azioni, in Saronno:** Obbligazioni sorteggiate il 27 febbraio 1973. — **Giuseppe Ronchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1973. — **Imprese Turistiche Barziesi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1973.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 28 novembre 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1973
registro n. 3 Difesa, foglio n. 213

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE DI BRONZO

BRACCHI Paolo, nato il 17 ottobre 1920 in Sale Marasino (Brescia). — Entrava tra i primi nella Resistenza e partecipava a numerose azioni sempre distinguendosi per il suo valoroso comportamento. Nel corso di un duro attacco contro forze preponderanti avversarie, si batteva da prode riuscendo a catturare gli uomini e l'arma che presidiavano una micidiale posizione nemica. — Lombardia, ottobre 1943-25 aprile 1945.

CESERI Vinicio, nato il 7 ottobre 1914 in Firenze. — Già sergente dell'Esercito, entrava all'armistizio nella Resistenza e si prodigava con tutte le sue energie per il trionfo della libertà, mettendo in luce elevate qualità di iniziativa e di ardore combattivo. Durante i combattimenti per la liberazione di Firenze, animato da pura fede si batteva da prode, guidando con decisione e temerarietà i superstiti del suo plotone fino alla valorosa conquista di una importante posizione nemica. — Firenze, 19 settembre 1943-7 settembre 1944.

LOSIO Ulisse, nato il 24 marzo 1922 in Borgosesia (Vercelli). — Durante diciassette mesi di duri combattimenti, si distingueva per arditezza, capacità ed elevato spirito di sacrificio, fino a diventare comandante di plotone partigiano. Nel corso di un pesante rastrellamento nemico, mentre si batteva da prode, veniva gravemente ferito alla gamba destra. In ospedale sopportava serenamente l'amputazione dell'arto reso inerte, nella fulgida visione della libertà della Patria. — Vintebbio (Serravalle Susa - Vercelli), 3 marzo 1945.

CROCI

ARGENTI Adorno, nato il 27 agosto 1888 a Bracciano (Roma). — Durante un duro combattimento, affiancando abilmente un sergente e tre soldati dell'Esercito, si batteva validamente per oltre cinque ore infliggendo sensibili perdite al soverchiante nemico costretto così a rallentare la sua marcia verso Roma. Passato nei ranghi della Resistenza, reggeva il comando di una formazione partigiana con la quale partecipava a numerose azioni di sabotaggio, sempre distinguendosi. — Bracciano, 9 settembre 1943-7 giugno 1944.

BARBARESCHI Giovanni, nato l'11 febbraio 1922 a Milano. — Giovane sacerdote, all'apostolato del suo ministero univa l'ardore di audace combattente della libertà. Per lunghi mesi si prodigava all'opera di assistenza e di conforto dei partigiani, partecipando sempre alle più rischiose azioni per animare e soccorrere con la sua presenza e con il suo valido aiuto i combattenti della libertà. — Milano, febbraio 1944-30 aprile 1945.

CALANI Oscar Luigi, nato il 27 luglio 1912 in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca). — Pur essendo poliomielitico agli arti inferiori, entrava tra i primi nella resistenza e si distingueva per iniziativa, sprezzo del pericolo ed ardimento, portando a termine delicati servizi informativi e di propaganda per la redenzione della Patria. — Lucca, settembre 1943-1944.

CIMAZ Martino, nato il 16 novembre 1921 in Novalesa (Torino). — Già ufficiale subalterno dell'Esercito, entrava nella Resistenza ed assumeva il comando di una compagnia partigiana, distinguendosi per iniziativa, sprezzo del pericolo ed ardimento e portando abilmente a termine delicate azioni antisabotaggio che valsero a salvare da sicura distruzione alcune centrali elettriche della zona. — Val Chisone, giugno 1944 - Alta Val Susa, aprile 1945.

GIURLANI Silvio, nato il 30 marzo 1908 a Pescia (Pistoia). — Entrato volontariamente nella lotta di resistenza, si distingueva per iniziativa, sprezzo del pericolo e ardimento sia nel portare a termine delicati servizi informativi e di assistenza sia nel recupero di armi — Lucca, 29 agosto 1944.

SIGLIENTI Ines, nata Berlinguer, il 14 maggio 1899 in Sassari. — Dopo l'occupazione nazista di Roma, si prodigò con slancio ed entusiasmo in molteplici imprese ed incarichi per organizzare, armare e vettovagliare le formazioni partigiane locali. Braccata dalla polizia dopo l'arresto del marito, continuò arditamente la sua attività, riuscendo con fredda determinazione a porre in salvo alcune persone che stavano per essere catturate ed importanti documenti. — Roma, 8 settembre 1943-6 giugno 1944.

(2777)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. **1117**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1109, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che l'art. 58 e la tabella *A* sono abrogati e sostituiti dai seguenti, mentre dopo l'art. 62 sono aggiunti nelle norme transitorie, i seguenti articoli 62-*bis* e 62-*ter*.

Art. 58. — I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa, delle carriere di concetto di ragioneria e di segreteria, delle carriere esecutive d'ordine e tecnica e della carriera del personale ausiliario sono conferiti dal consiglio di amministrazione, in seguito a pubblico concorso, da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti. Le stesse norme sono osservate per quanto concerne le progressioni gerarchiche, la decorrenza, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'istituto.

Per la carriera amministrativa direttiva si consegue la promozione alla qualifica di direttore di divisione (parametro 387) dopo sei anni di lodevole servizio nella qualifica di direttore di sezione.

Art. 62-*bis* (*Norma transitoria*). — Nella prima applicazione del presente decreto i posti di ruolo disponibili nelle qualifiche iniziali delle singole carriere stabilite con l'annessa nuova tabella *A* sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami da espletare tra il personale non di ruolo che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo si trovi da almeno sei mesi in servizio effettivo presso l'istituto ed abbia esercitato per tale periodo funzioni proprie della carriera cui appartengono i posti da conferire. Per l'ammissione ai predetti concorsi gli aspiranti devono essere in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l'accesso alle rispettive carriere prescindendosi dal limite massimo di età. Per la carriera esecutiva tecnica il relativo bando di concorso potrà prevedere anche l'obbligo del possesso di apposito titolo di specializzazione.

Per la carriera di concetto amministrativa i posti eventualmente disponibili dopo l'espletamento dell'apposito concorso di cui al precedente comma possono essere conferiti con la qualifica iniziale mediante concorso per titoli ed esami da espletare tra gli impiegati del ruolo ordinario della carriera esecutiva in servizio presso lo stesso istituto che siano in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera medesima.

Ai concorsi di cui al primo comma per il conferimento dei posti della carriera amministrativa esecutiva può partecipare anche personale della carriera ausiliaria in servizio presso lo stesso istituto in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado ed abbia per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera amministrativa esecutiva.

In corrispondenza delle unità di personale che comunque non consegua la sistemazione in ruolo ai sensi del presente articolo devono essere lasciati vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli cui si riferiscono le mansioni svolte dal personale medesimo.

Art. 62-*ter* (*Norma transitoria*):

Al personale in servizio presso l'istituto si applicano le norme di cui all'art. 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

NUOVA TABELLA « A »

Carriera	Parametri	Qualifica	Permanenza	Numero dei posti
Amministrativa direttiva	426	Direttore di divisione		
	387		2	
	307	Direttore di sezione	6	1
	257	Consigliere	4	
	190		6 mesi	
Di concetto ragioneria	370	Ragioniere capo		1
	297 255	Ragioniere principale	5	1
	218 178 160	Ragioniere	4 2	1
Amministrativa di concetto	370	Segretario capo		1
	297	Segretario principale		
	255		5	1
	218	Segretario		
	178		4	1
	160		2	
Amministrativa esecutiva	245	Coadiutore		
	213		3	
	183		5	
	163		2	9
	133		4	
	120		2	
Tecnica esecutiva	245	Tecnico		
	218		6	
	188		5	
	168		4	3
	143		4	
	128		2	
Ausiliaria	165 143	Bidello, custode, usciere, autista	6 (*)	11
	133		4	

(*) Ridotti a quattro anni per il personale in servizio da data non posteriore al 1° gennaio 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 2. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1972, n. **1118.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Economia e politica industriale » presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 26 ottobre 1972 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Economia e politica industriale » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 3. — VALENTINI

Repertorio n. 2395

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di economia e politica industriale della facoltà di scienze politiche.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1972 (millenovecentosettantadue), oggi 26 (ventisei) del mese di ottobre, alle ore 9,30;

26 ottobre 1972

in comune e città di Bologna, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33;

davanti a me, avv. Giovanni Ricci, nato a Bologna il 12 luglio 1910, ed ivi domiciliato per la carica in via Zamboni n. 33, direttore amministrativo di 1ª classe, abilitato a rogare gli atti ed i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'università predetta, in virtù e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale n. 1014 in data 26 ottobre 1972;

alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:

dott. Orazio Chiodini, nato a Bologna il 26 luglio 1914, vice direttore generale della Banca del Monte di Bologna e Ravenna; dott. Adriano Fiore, nato a Bologna il 1° novembre 1931, ed ivi residente, funzionario;

si sono personalmente costituiti i signori:

Carnacini prof. Tito, nato a Bologna il 29 giugno 1909, per la carica domiciliato a Bologna, via Zamboni, 33, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste e qualità di rettore - presidente del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna - e perciò di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizzato con delibera dello stesso consiglio di amministrazione in data 16 ottobre 1972 che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Fortunati prof. Paolo, nato a Talmassons (Udine) il 26 aprile 1906, e residente a Bologna, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di consigliere d'amministrazione rappresentante del Consorzio interprovinciale universitario, come risulta dalla delibera del consiglio di amministrazione del consorzio stesso in data 13 ottobre 1972 che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

comm. Gianni Roberto Campi, nato a Mirandola (Modena) il 29 agosto 1931, vice-presidente della Banca del Monte di Bologna e Ravenna che interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di vice-presidente della Banca del Monte di Bologna e Ravenna, con sede in Bologna, via Indipendenza n. 11, al presente atto espressamente autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione della Banca stessa in data 21 settembre 1972 che, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera *C*);

Lollini ing. Alessandro, nato a Bologna il 29 maggio 1927, imprenditore, che interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di presidente dell'API - Bologna - Associazione piccole e medie industrie, con sede in Bologna, via Manzoni n. 2, al presente atto espressamente auto-

rizzato con delibera del consiglio di amministrazione dell'associazione stessa in data 10 ottobre 1972, che, in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *D*);

tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Bologna comprende tra gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in scienze politiche anche quello di economia e politica industriale;

che le attività di ricerca in tale materia sono state perseguite da lungo tempo nell'ambito della facoltà suddetta, in relazione alle attività didattiche e sperimentali dell'istituto di scienze economiche;

che l'istituzione di un posto di ruolo di economia e politica industriale può dare pertanto continuità all'attività di ricerca gia intrapresa nell'ambito di questa disciplina e indirizzata soprattutto all'approfondimento dei problemi economici dell'industria, italiana;

che la suddetta materia riveste notevole importanza sia per il curriculum degli studi dei rami politico-economico e politico-amministrativo della facoltà, sia per il notevole numero di studenti, appartenenti anche ad altre facoltà, che ha frequentato negli scorsi anni l'insegnamento stesso;

che il consiglio della facoltà di scienze politiche, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'università, con deliberazioni rispettivamente in data 16 settembre 1972, 18 ottobre 1972 e 16 ottobre 1972, allegate in copia conforme al presente atto sotto la lettera *E*), *F*), *A*) già citata - ebbero ad esprimere, ciascuno per quanto di sua competenza, parere favorevole all'istituzione del posto di ruolo di economia e politica industriale;

che il consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, con deliberazione in data 13 ottobre 1972, già allegata al presente atto sotto la lettera *B*), ha approvato la stipulazione del presente atto, impegnando il consorzio stesso ad assumere il richiesto onere finanziario per il funzionamento del posto di ruolo in parola per l'intera durata dell'ente, e cioè per 13 anni sino al 1985;

che i consigli di amministrazione della Banca del Monte di Bologna e Ravenna e dell'API Bologna - Associazione piccole e medie industrie, con deliberazioni rispettivamente in data 21 settembre 1972, e 10 ottobre 1972, già allegate al presente atto rispettivamente sotto le lettere *C*) e *D*), hanno pure approvato la stipulazione del presente atto, ciascuna nell'ambito della propria competenza, e solidalmente fra loro, impegnando i rispettivi enti ad assumere il richiesto onere finanziario per il funzionamento del posto di ruolo in parola per i sette anni successivi al 1985;

che infine il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna, con deliberazione in data 16 ottobre 1972, gia allegata al presente atto sotto la lettera *A*), ha approvato la stipulazione del presente atto con gli enti di cui sopra;

mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Bologna è istituito, con il decreto del Capo dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento di economia e politica industriale, in aggiunta ai posti già assegnati dalla facoltà stessa.

Art. 2.

Il Consorzio interprovinciale universitario si impegna ed obbliga a versare annualmente all'Università degli studi di Bologna, per il finanziamento e il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, ogni anno sino al 1985 e cioè per 13 (tredici) anni, le seguenti somme:

a) lire 5.000.000 (cinque milioni) pari al costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) lire 1.000.000 (un milione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3.

L'Associazione piccole industrie di Bologna, ogni anno dal 1986 e cioè per i 7 (sette) anni successivi al 1985, si impegna ed obbliga a versare annualmente all'Università degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme:

a) lire 2.500.000 (duemilionicinquècentomila) pari alla metà dell'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) lire 500.000 (cinquecentomila), pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *A*) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Banca del Monte di Bologna e Ravenna, ogni anno dal 1986, e cioè per i 7 (sette) anni successivi al 1985 e sino al 1992, s'impegna ed obbliga di versare annualmente all'Università degli studi di Bologna per il finanziamento e il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme:

a) L. 2.500.000 (duemilioni e cinquecentomila) pari alla metà dell'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 500.000 (cinquecentomila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

La Banca del Monte di Bologna e Ravenna assume la predetta obbligazione in solido con l'API - Bologna (Associazione piccole e medie industrie) e garantisce altresì l'impegno assunto dall'API medesima.

Art. 5.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) dei precedenti articoli 2, 3 e 4, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, gli enti finanziatori, ciascuno per la durata degli impegni ed obblighi come sopra da ciascuno assunti, e cioè il consorzio per 13 anni in parola sino al 1985, e l'API - Bologna l'Associazione piccole e medie industrie e la Banca del Monte di Bologna e Ravenna in solido fra loro e la Banca del Monte anche a garanzia delle obbligazioni come sopra assunte dall'API per i sette anni successivi e cioè dal 1986 al 1992, si impegnano ed obbligano ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione ad elevare anche il contributo di cui alla lettera *b*) degli stessi articoli 2, 3 e 4.

Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, gli enti finanziatori predetti si impegnano ed obbligano altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza la aliquota del 20 % indicata nella stessa lettera *b*) degli articoli 2, 3 e 4.

L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

I contributi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 debbono essere versati in unica soluzione dagli enti finanziatori all'Università degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 7.

L'Università degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di economia e politica industriale.

L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresì, con esonero da ogni altro obbligo o responsabilità, a versare annualmente allo Stato la somma prevista dalla lettera *b*) dei precedenti articoli 2, 3 e 4 per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 8.

La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti), decorrenti dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di professore di economia e politica industriale e si intende tacitamente rinnovata di venti in venti anni, qualora non venga disdettata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

La presente convenzione si intende automaticamente decaduta:

a) qualora venga disdettata ai sensi dell'art. 8;

b) qualora vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi ai sensi del precedente art. 5.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di professore di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare agli enti finanziatori, per il mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 10.

La presente convenzione è esente da tasse di registro, ai sensi dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, perchè fatta nell'interesse della Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia a termine di legge e da me letto, presenti i testi, ai signori comparenti che l'hanno dichiarato conforme alle volontà loro e dei rispettivi enti rappresentati e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Il presente atto consta di 4 fogli di carta da bollo scritti su pagine 13 (tredici).

Tito CARNACINI
Paolo FORTUNATI
Gianni Roberto CAMPI
Alessandro LOLLINI
Orazio CHIODINI, *teste*
Adriano FIORE, *teste*
Giovanni RICCI, *ufficiale rogante*

Registrato a Bologna il 26 ottobre 1972 al n. 2714 Atti pubblici. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

LEGGE 15 marzo 1973, n. **44**.

Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limiti della retribuzione lorda. Base imponibile. Aliquota contributiva

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui è calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1469, sono elevati, rispettivamente, a lire 4.615.000 e a lire 11.960.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1969, e a lire 5.525.000 e a lire 13.903.500 annue, con effetto dal 1° luglio 1970.

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, entro i limiti indicati nel comma precedente, si applicano i criteri di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 19 per cento della retribuzione imponibile ed è ripartita fra datore di lavoro e dirigente di azienda rispettivamente in proporzione di undici quindicesimi e quattro quindicesimi.

Art. 2.

Modifiche dei limiti di retribuzione e dell'aliquota contributiva

I limiti di retribuzione e l'aliquota contributiva indicati nell'articolo precedente possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in relazione alle risultanze annuali di gestione ed al fabbisogno dell'Istituto medesimo.

Il decreto di cui al comma precedente porterà la stessa decorrenza degli accordi stipulati, in materia, dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a base nazionale.

Art. 3.

Sistema tecnico-finanziario della gestione

La gestione della previdenza dei dirigenti di aziende industriali, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni, è ordinata in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Nella gestione suddetta è costituita una speciale riserva il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, non può essere inferiore al quadruplo dell'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno stesso.

La percentuale di cui all'articolo 31, lettera *d*), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni, è calcolata sull'incremento annuo della riserva di cui al precedente comma.

Art. 4.
Soggetti

Nell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

« Agli effetti di cui al comma precedente si intendono:

a) per aziende industriali: le imprese od enti, privati o pubblici, esercenti le attività di cui ai punti 1) e 3) dell'articolo 2195 del codice civile o attività ausiliarie delle predette, o che risultano assegnati o aggregati, quali esercenti attività di natura industriale, alla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) per dirigenti: i soggetti che prestano lavoro subordinato con tale qualifica alle dipendenze delle aziende di cui alla precedente lettera *a*).

L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali può consentire al dirigente ed alla azienda la continuazione dei versamenti contributivi qualora al dirigente medesimo vengano conferite, dalla azienda alla quale egli presta la propria opera, cariche sociali che determinino la perdita del requisito della subordinazione.

Ai versamenti di cui sopra, quanto alla misura ed alla periodicità, si applicano le norme sulla continuazione volontaria della contribuzione all'Istituto medesimo ».

I versamenti effettuati all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali fino al 30 giugno 1972, ivi compresi quelli effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, purchè tuttora giacenti presso l'Istituto stesso, sono considerati validi a tutti gli effetti previdenziali.

Art. 5.
Valutazione delle anzianità contributive maturate presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi

Per i dirigenti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, o che siano titolari di pensione a carico dell'Istituto medesimo con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, i quali possano far valere presso l'Istituto una anzianità contributiva di almeno 5 anni maturati tutti posteriormente al 14 gennaio 1954, i periodi precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto stesso coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, che non abbiano dato luogo a pensione, anche supplementare, sono riconosciuti validi, su richiesta degli interessati, ai fini della determinazione presso l'Istituto medesimo dell'anzianità contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l'assicurazione generale suddetta, secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto. Per i titolari di pensione di invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali il requisito contributivo è ridotto a due anni.

L'esercizio della facoltà di cui al precedente comma è ammesso anche nei confronti dei dirigenti di aziende industriali, indicati nel comma stesso, titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti che abbiano chiesto l'applicazione dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o dell'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e che, senza aver chiesto la riliquidazione della pensione stessa, restituiscano direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le rate di pensione percepite dalla data di decorrenza iniziale.

Ai fini del riconoscimento di cui al primo comma, i contributi base rivalutati nella misura stabilita dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e quelli a percentuale relativi ai periodi di assicurazione obbligatoria e volontaria di cui al primo comma ed ai periodi coperti da contribuzione per disoccupazione o per tubercolosi, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali con la maggiorazione degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dal termine fissato per ciascun versamento mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale fino alla data del trasferimento. Devono, altresì, essere trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le somme versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i riscatti di periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data di versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale a quella di trasferimento.

Coloro i quali, avendo maturato i 5 anni di anzianità contributiva di cui al primo comma, possano far valere periodi di contribuzione a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero hanno facoltà di chiedere, prima della liquidazione della pensione sia da parte delle forme previdenziali predette che dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il riconoscimento presso l'Istituto medesimo dei periodi contributivi, precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto, mediante versamento da parte delle gestioni di provenienza dei contributi, determinati secondo le aliquote vigenti nelle gestioni medesime per ciascun periodo di paga, maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo.

I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono richiesti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e sono dovuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli altri enti, fondi e casse che gestiscono i trattamenti previdenziali di cui al comma precedente.

I dirigenti titolari di pensione a carico delle forme di previdenza di cui al quarto comma del presente articolo, in favore dei quali risultino versati, posteriormente al 14 gennaio 1954, contributi all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali relativamente a periodi successivi a quelli che hanno dato titolo alla liquidazione della pensione suddetta, hanno diritto alla liquidazione, a carico dell'Istituto, di una pensione commisurata, secondo le norme vi-

genti per l'Istituto stesso, al periodo di anzianità contributiva maturata presso l'Istituto medesimo, purchè non sussista diritto a pensione autonoma, sia intervenuta la risolùzione del rapporto di impiego nella qualifica e abbiano raggiunto l'età di pensionamento.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti di aziende municipalizzate iscritti, come tali, all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali e che alla data di nomina erano assicurati a forme di previdenza sostitutive della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è concessa la facoltà di optare per la forma di previdenza sostitutiva purchè ad essa sia iscritto il personale dell'azienda presso la quale i dirigenti prestano servizio, previo trasferimento dei contributi secondo i criteri di valutazione di cui al quarto comma del presente articolo.

I dirigenti iscritti, come tali, a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino la esclusione o l'esonero, hanno facoltà di optare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge o dalla data di nomina a dirigente, per la conservazione del trattamento previdenziale in atto.

Per i dirigenti di cui al precedente primo comma titolari di pensione, liquidata con decorrenza anteriore al termine di scadenza del biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, o di forme di previdenza sostitutive o che comportino l'esclusione o l'esonero dall'assicurazione medesima, l'ammontare della pensione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali liquidata con decorrenza pari o successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiorato della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza sopra indicate, non può essere inferiore all'importo della pensione che sarebbe stata liquidata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora fosse stato coperto nell'assicurazione generale obbligatoria anche il periodo di anzianità contributiva maturato presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, con esclusione di eventuali periodi sovrapposti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei superstiti dei dirigenti di cui al comma primo, deceduti dopo il 31 dicembre 1968.

Art. 6.

Miglioramenti delle pensioni

Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969, sono aumentate in misura pari al 10 per cento del loro ammontare con un minimo di lire 30.000 ed un massimo di lire 70 mila mensili per tredici mensilità.

Lo stesso aumento percentuale di cui al comma precedente si applica alle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed ai loro superstiti ancorchè, se contitolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, tale ultima pensione abbia decorrenza successiva al 30 aprile 1968.

Alle pensioni indicate al comma precedente si applicano, se più favorevoli, le norme di cui al precedente articolo 5, penultimo comma.

I miglioramenti di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali fruite da dirigenti, i quali dalla data di decorrenza della pensione abbiano continuato a prestare servizio nella qualifica con ininterrotta copertura contributiva obbligatoria oltre il 30 aprile 1969, o dai loro superstiti sono riliquidate con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.

Art. 7.

Trasposizione nell'ordinamento previdenziale dei dirigenti di aziende industriali di alcune discipline della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

Al trattamento pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è estesa, relativamente ai punti sottoindicati, la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale:

determinazione della retribuzione pensionabile, in riferimento al periodo di computo della media annua retributiva, per le pensioni con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1969;

perequazione automatica e miglioramenti delle pensioni a tale titolo con effetto dal 1° gennaio 1972;

pensione di anzianità;

individuazione dei superstiti beneficiari delle pensioni indirette o di riversibilità;

obbligo di rilascio, da parte del datore di lavoro al dirigente iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali, dell'estratto conto con le modalità stabilite dall'articolo 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

assegno di pensionamento anticipato a dirigenti che abbiano compiuto l'età di 57 anni se uomini o di 52 se donne a norma dell'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sostituito dall'articolo 47 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e delle successive modificazioni ed integrazioni, in caso di disoccupazione tecnologica;

prosecuzione volontaria, con riferimento alle condizioni di ammissione all'esercizio del diritto;

maggiorazioni della pensione per carichi familiari;

particolare trattamento per gli iscritti del settore miniere, cave e torbiere con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.

Sono, altresì, estese all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le disposizioni di cui all'articolo 128, primo comma, del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, all'articolo 22, secondo e terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 ed agli articoli 39, 40, 41, 42, 49, 50, primo comma, 51, secondo comma, 58,

59 e 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, intendendosi sostituiti, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, alle norme e modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596.

Art. 8.
Tabella dei coefficienti di liquidazione delle pensioni

La tabella *A* allegata al regolamento di esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

I coefficienti riportati nella nuova tabella di cui al comma precedente si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle pensioni in essere a tale data a condizione che i rispettivi titolari abbiano risolto il rapporto di lavoro nella qualifica di dirigente.

Art. 9.
Disposizioni finali

E' abrogato l'articolo 7, secondo comma, del regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 1953, n 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, con effetto dal primo giorno dell'anno di pubblicazione della presente legge.

Sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 10.
Regolamento di esecuzione

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il relativo regolamento di esecuzione.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — COPPO — MALAGODI — FERRI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

TABELLA *A*

Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua del dirigente in relazione all'età d'inizio del pensionamento

Età d'inizio del pensionamento	Coefficienti Maschi	Coefficienti Femmine
55 ed età inferiori		0,950
56		0,960
57		0,970
58		0,980
59		0,990
60 ed età inferiori	0,950	1,000
61	0,960	1,037
62	0,970	1,078
63	0,980	1,122
64	0,990	1,172
65	1,000	1,225
66	1,047	1,283
67	1,095	1,342
68	1,144	1,401
69	1,195	1,464
70	1,249	1,539
71	1,308	1,602
72	1,371	1,680
73	1,440	1,764
74	1,516	1,857
75	1,600	1,960
76	1,693	2,075
77	1,799	2,205
78	1,920	2,353
79	2,057	2,520
80	2,210	2,708
81	2,368	2,901
82	2,535	3,106
83	2,706	3,315
84	2,880	3,529
85	3,055	3,743

Per l'applicazione dei coefficienti si determina l'età dell'iscritto al giorno di decorrenza della pensione, tralasciando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per anno intero le frazioni pari o superiori a sei mesi.

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1972.
Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Pau (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 31 ottobre 1957 con il quale veniva istituita un'agenzia consolare di 2ª categoria in Pau (Francia);

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Pau (Francia) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1972

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1973
Registro n. 364, *foglio n.* 144

(3548)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1973.
Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Sardegna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Visto il telegramma, in data 3 gennaio 1973, con il quale il dott. Antonio Giagu De Martini, Presidente della regione Sardegna, comunica la propria designazione a rappresentante di detta regione nella commissione consultiva interregionale quale membro effettivo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale il sig. Salvatorangelo Spano precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 4 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1972, registro n. 30, foglio n. 34, con il dott. Antonio Giagu De Martini;

Decreta:

Il dott. Antonio Giagu De Martini è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Sardegna, in sostituzione del sig. Salvatorangelo Spano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1973
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 50

(3551)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1973.
Nomina di un componente del comitato previsto dall'articolo 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e le modifiche e le integrazioni al predetto testo unico;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1972 con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato previsto dal citato art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, incaricato di formulare proposte ed esprimere pareri su tutte le questioni che il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, ai sensi della ripetuta legge n. 853, del 1971, deve sottoporre al C.I.P.E.;

Considerato che, a seguito delle dimissioni da Presidente della giunta della regione Sardegna del sig. Salvatorangelo Spano, il consiglio regionale della Sardegna ha eletto, nella seduta del 7 dicembre 1972, il nuovo presidente della giunta nella persona del dott. Antonio Giagu De Martini;

Decreta:

Il dott. Antonio Giagu De Martini, Presidente della giunta della regione Sardegna, è nominato componente del comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, in sostituzione del sig. Salvatorangelo Spano.

Il Presidente della giunta della regione Sardegna, può farsi sostituire, in caso di impedimento, da un assessore regionale appositamente incaricato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1973
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 112

(3550)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1973.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pisa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Pisa;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, formulate con lettera 5 febbraio 1973, n. 1727;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pisa, per l'anno 1973, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Polini dott. Antonio;
2) Tornar dott. Giancarlo;
3) Baschieri dott. Franco;
4) Iacobelli Alessio;
5) Rossi dott. Dino.

Membri supplenti:

1) Borelli Dorino;
2) Macchi Alfredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1973

Il Ministro: FERRI

(3497)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 23 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(3499)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Abrogazione delle norme per l'esportazione allo stato fresco dei cetrioli da destinarsi all'uso industriale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12 concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, numero 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, numero 864, modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati alla esportazione;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 19 agosto 1971, recante norme per la esportazione allo stato fresco degli agli, asparagi, cavoli cappucci e verzotti, cavoli di Bruxelles, cetrioli, cicoria Witloof, peperoni, sedani da coste, da destinarsi all'uso industriale;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 10 aprile 1972, relativo all'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 agosto 1971, limitatamente ai cetrioli esportati allo stato fresco da destinarsi ad usi industriali;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 2 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 19 agosto 1971, sono, limitatamente ai cetrioli destinati ad uso industriale, abrogate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 23 febbraio 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(3443)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LI Fiera di Padova - Campionaria internazionale », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LI Fiera di Padova - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Padova dal 24 maggio al 4 giugno 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(3558)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 23 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(3498)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXI Fiera di Roma - Campionaria nazionale », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXI Fiera di Roma - Campionaria nazionale », che avrà luogo a Roma dal 26 maggio al 10 giugno 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(3559)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,20%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 23 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(3500)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIX Salone nazionale delle calzature, pelletterie, materie prime e accessori », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIX Salone nazionale della calzatura, pelletterie, materie prime e accessori », che avrà luogo a Padova dal 29 aprile al 1° maggio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(3561)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XII Mostre avicunicole internazionali MAV », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Mostre avicunicole internazionali MAV », che avrà luogo a Padova dal 6 al 9 dicembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(3560)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Cornedo

Con decreto 11 ottobre 1972, n. 282, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno golenale del torrente Ega in comune censuario di Cornedo (Bolzano), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, p.f. 4452/2, della superficie di mq. 1500, ed indicato nella mappa catastale rilasciata il 3 gennaio 1971, in scala 1 : 1440, dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano; mappa catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(2086)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Varenna

Con decreto 13 ottobre 1972, n. 51, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti demaniali del lago di Como in comune di Varenna (Como), segnati nel catasto del comune medesimo alla pagina 924, della superficie di mq. 240,71 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 22 dicembre 1969, in scala 1: 1000, dall'ufficio tecnico erariale di Como, estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2087)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Virgilio

Con decreto interministeriale n. 571 in data 13 gennaio 1973 è stato rettificato il precedente decreto n. 518 del 13 settembre 1971, relativo al passaggio dal demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato « ex Stradello del Corriere al Forte Pietole » in comune di Virgilio (Mantova).

Tale bene, della superficie complessiva di mq. 9460, è così costituito:

intero mappale n. 50 del foglio n. 6 esteso mq. 6450;
intero mappale n. 59 del foglio n. 8 esteso mq. 1210;
porzione del mappale n. 49 del foglio n. 1 esteso mq. 1800.

(2661)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rapolano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Rapolano Terme (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.452.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4565)

Autorizzazione al comune di Radicondoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Radicondoli (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.392.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4566)

Autorizzazione al comune di Radda in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Radda in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.978.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4567)

Autorizzazione al comune di Poggibonsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Poggibonsi (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 236.240.107, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4568)

Autorizzazione al comune di Pienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Pienza (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.513.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4569)

Autorizzazione al comune di Murlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Murlo (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.054.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4570)

Autorizzazione al comune di Monteriggioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Monteriggioni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.185.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4571)

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Siracusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.443.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4572)

Autorizzazione al comune di Castellavazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Castellavazzo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.793.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4645)

Autorizzazione al comune di Gaiole in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Gaiole in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.585.417, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4574)

Autorizzazione al comune di Chiusdino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Chiusdino (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.001.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4575)

Autorizzazione al comune di Castiglione d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Castiglione d'Orcia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.118.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4576)

Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Castellina in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.577.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4577)

Autorizzazione al comune di Casole d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Casole d'Elsa (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.095.593, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4578)

Autorizzazione al comune di Piozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Piozzano (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.582.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4579)

Autorizzazione al comune di Pianello Val Tidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Pianello Val Tidone (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.967.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4580)

Autorizzazione al comune di Gropparello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Gropparello (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4581)

Autorizzazione al comune di Gazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Gazzola (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.356.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4582)

Autorizzazione al comune di Calendasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Calendasco (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4583)

Autorizzazione al comune di Agazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Agazzano (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4584)

Autorizzazione al comune di Trevignano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Trevignano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.578.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4585)

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Montemilone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.751.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4586)

Autorizzazione al comune di Missanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Missanello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.533.703, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4587)

Autorizzazione al comune di Melfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Melfi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 998.660.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4588)

Autorizzazione al comune di Maschito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Maschito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.126.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4589)

Autorizzazione al comune di Marsicovetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Marsicovetere (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.189.293, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4590)

Autorizzazione al comune di Marsico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Marsico Nuovo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.433.654, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4591)

Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Lavello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 564.906.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4593)

Autorizzazione al comune di Laurenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Laurenzana (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.374.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4595)

Autorizzazione al comune di Latronico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Latronico (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.103.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4596)

Autorizzazione al comune di Lagonegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Lagonegro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.721.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4597)

Autorizzazione al comune di Guardia Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Guardia Perticara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.239.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4598)

Autorizzazione al comune di Grumento Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Grumento Nova (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.882.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4599)

Autorizzazione al comune di Ginestra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Ginestra (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.453.769, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4600)

Autorizzazione al comune di Genzano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Genzano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.512.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4601)

Autorizzazione al comune di Gallicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Gallicchio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.293.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4602)

Autorizzazione al comune di Toffia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Toffia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.504.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4603)

Autorizzazione al comune di Fara in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Fara in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.731.753, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4604)

Autorizzazione al comune di Preci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Preci (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.837.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4605)

Autorizzazione al comune di Gambettola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Gambettola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.997.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4606)

Autorizzazione al comune di Valtopina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Valtopina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.829.478, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4607)

Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Vallo di Nera (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.788.179, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4608)

Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Valfabbrica (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.638.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4609)

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Umbertide (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 227.995.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4610)

Autorizzazione al comune di Tuoro sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.515.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4611)

Autorizzazione al comune di Torgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Torgiano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.999.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4612)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Todi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 497.106.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4613)

Autorizzazione al comune di Sigillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Sigillo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.641.906, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4614)

Autorizzazione al comune di Scheggia e Pascelupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.614.764, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4615)

Autorizzazione al comune di Sant'Anatolia di Narco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Sant'Anatolia di Narco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.987.792, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4616)

Autorizzazione al comune di Poggiodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Poggiodomo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.667.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4617)

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Piegaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.536.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4618)

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Trequanda (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.798.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4619)

Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Sovicille (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.261.296, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4620)

Autorizzazione al comune di Sarteano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Sarteano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.150.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4621)

Autorizzazione al comune di San Quirico d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di San Quirico d'Orcia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.903.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4622)

Autorizzazione al comune di San Gimignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di San Gimignano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.049.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4623)

Autorizzazione al comune di San Casciano dei Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di San Casciano dei Bagni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.027.862, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreta legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4624)

Autorizzazione al comune di Magione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Magione (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.780.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4625)

Autorizzazione al comune di Lisciano Niccone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Lisciano Niccone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.655.304, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4626)

Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Gualdo Cattaneo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.457.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4627)

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Fratta Todina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.159.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4628)

Autorizzazione al comune di Costacciaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Costacciaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.001.454, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4629)

Autorizzazione al comune di Corciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Corciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.237.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4630)

Autorizzazione al comune di Collazzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Collazzone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.260.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4631)

Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Città della Pieve (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.472.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4632)

Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Citerna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.445.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4633)

Autorizzazione al comune di Cerreto di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Cerreto di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.215.318, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4634)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Castiglione del Lago (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.818.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4635)

Autorizzazione al comune di Castel Ritaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Castel Ritaldi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.239.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4636)

Autorizzazione al comune di Cascia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Cascia (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.794.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4637)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Bevagna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.510.023, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4639)

Autorizzazione al comune di Campello sul Clitunno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Campello sul Clitunno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.921.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4638)

Autorizzazione al comune di Bettona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Bettona (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.011.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4640)

Autorizzazione al comune di Bastia Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Bastia Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.079.349, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4641)

Autorizzazione al comune di Rivodutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Rivodutri (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.191.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4642)

Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Poggio Bustone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.950.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4643)

Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Cartoceto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.144.377, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4644)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 475.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4573)

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1968-1979, di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 2 febbraio 1968.

Si rende noto che il giorno 19 aprile 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle cinquanta serie non ancora estratte, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1968-1979, emessi per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in base al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 2 febbraio 1968.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di dieci serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1973.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

(5091)

Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967-1978, di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 9 ottobre 1967.

Si rende noto che il giorno 19 aprile 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle trentasette serie non ancora estratte degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967-1978, emessi per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in base al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 9 ottobre 1967.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di sei serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1973.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

(5092)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 27 marzo 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	573,97	573,97	573,65	573,97	574,25	573,95	573,95	573,97	573,97	573,97
Dollaro canadese	575,90	575,90	577 —	575,90	575,50	575,90	575,90	575,90	575,90	575,90
Franco svizzero	178,41	178,41	178,05	178,41	177,70	178,40	178,25	178,41	178,41	178,41
Corona danese	93,28	93,28	93,50	93,28	92,50	93,28	93,30	93,28	93,28	93,28
Corona norvegese	97,43	97,43	97,70	97,43	97,10	97,40	97,4050	97,43	97,43	97,43
Corona svedese	128,21	128,21	128,40	128,21	128,10	128,20	128,20	128,21	128,21	128,21
Fiorino olandese	197,90	197,90	198,30	197,90	198 —	197,92	197,87	197,90	197,90	197,90
Franco belga	14,48	14,48	14,55	14,48	14,52	14,48	14,4875	14,48	14,48	14,48
Franco francese	127,33	127,33	127,15	127,33	127,10	127,30	127,35	127,33	127,33	127,33
Lira sterlina	1424 —	1424 —	1425,50	1424 —	1422,50	1424 —	1424 —	1424 —	1424 —	1424 —
Marco germanico	203,77	203,77	203,75	203.77	203.60	203,75	203,76	203,77	203,77	203,77
Scellino austriaco	27,935	27,935	27,95	27,935	27,75	27,92	27,935	27,935	27,93	27,93
Escudo portoghese	22,97	22,97	23 —	22,97	23 —	22,95	22.98	22,97	22,97	22,97
Peseta spagnola	9,855	9,855	9,95	9,855	9,85	9,85	9,87	9,855	9,85	9,85
Yen giapponese	2,175	2,175	2,20	2,175	2,19	2,17	2,18	2,175	2,17	2,17

Media dei titoli del 27 marzo 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,70
Redimibile 3,50 % 1934	100,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,825
» 5 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,85
» 5 % (Città di Trieste)	95,875
» 5 % (Beni esteri)	93,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,50
» 5,50 % » » 1968-83	94 —
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,60
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 marzo 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	573,96
Dollaro canadese	575,90
Franco svizzero	178,33
Corona danese	93,29
Corona norvegese	97,417
Corona svedese	128,205
Fiorino olandese	197,885
Franco belga	14,484
Franco francese	127,34
Lira sterlina	1424 —
Marco germanico	203,765
Scellino austriaco	27,935
Escudo portoghese	22,975
Peseta spagnola	9,862
Yen giapponese	2,177

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*)

Elenco n. 2

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando la formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5% (1935)	32741	Salvo-Ugo Luisa, fu Giuseppe, moglie di Salvo Gustavo di Umberto, domiciliato a Palermo. *Annotazione*: vincolata per dote della titolare col patto di riversibilità a favore di Ugo Caterina fu Pietro, giusta atto 7 luglio 1924 per notaio Marsala di Palermo . . .	200.000
Rendita 5% (1935)	32742	Salvo Gustavo di Umberto, domiciliato a Palermo. *Annotazione*: ipotecato a favore della moglie del titolare signora Salvo-Ugo Luisa di Giuseppe, a garanzia della dote della medesima ed è sottoposto al patto di riversibilità a favore di D'Alì Elena fu Giuseppe, il tutto giusta atto 7 luglio 1924 per notaio Marsala di Palermo	162.000

(1196) Roma, addì 29 gennaio 1973

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Avellino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Avellino n. 24270/2 del 2 ottobre 1972, il preside dell'Istituto magistrale di Avellino, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dall'avv. Giorgio Pini la somma di L. 200.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof. architetto Aldo Pini ».

(2657)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « Tulliano » di Arpino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Frosinone numero 16227/1 del 29 settembre 1972, il preside del liceo ginnasio statale « Tulliano » di Arpino, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare dal sig. Vincenzo Ricca la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof.ssa Adele Ricca nata Manna ».

(2658)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

All'articolo 2 del decreto ministeriale 23 settembre 1972. « Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi in alcune province e delimitazione delle zone colpite », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 1° dicembre 1972, dove è scritto:

« comune di Cori . . . . . . fogli catastali numeri 5*p*., 6, 10, 14 *p*., . . ».

leggasi:

« comune di Cori . . . . . fogli catastali numeri 5 *p*., 6, 10, 11 *p*., ... ».

(2100)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Costituzione del gruppo portuale nel porto di Porto Nogaro

Con decreto della direzione marittima di Trieste n. 16/1972 del 15 luglio 1972, è stato costituito nel porto di Porto Nogaro il gruppo portuale, a norma dell'art. 191 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.

(2091)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare del Golfo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Gaeta, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 25 gennaio 1973, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare del Golfo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), in amministrazione straordinaria, l'avv. Giulio Biondi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2089)

REGIONE PIEMONTE

Variante al piano regolatore generale di Torino

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 745, del 22 dicembre 1972, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Torino per quanto attiene l'area distinta in catasto al foglio n. 38, particelle n. 3 parte, di proprietà Bosio Felice e Roberto, Segre Dino, n. 334, n. 2-*a*, n. 107-*a* parte, n. 4 parte di proprietà Bosio Felice e Roberto, Segre Dino e Ellena Lucia della superficie complessiva di mq. 23.089.

(2090)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di agente ausiliario della Camera dei deputati con la qualifica di commesso.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza nella riunione dell'8 marzo 1973;
Visti gli articoli 2, 4, 22, 26, 27, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di agente ausiliario della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di commesso.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto il corso di studi dell'istruzione obbligatoria, che siano di sana e robusta costituzione, esenti da difetti e imperfezioni fisiche e che siano in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I candidati devono aver compiuto gli anni 21 e non aver superato i 28 anni di età salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà, comunque, anche ove trattasi di appartenenti ad amministrazioni dello Stato, superare i 35 anni.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 1° aprile 1973.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* gli aspiranti devono far pervenire al Segretario generale della Camera domanda in carta da bollo da L. 500 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato (allegato n. 1), gli aspiranti dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il possesso dei requisiti fisici:

a) della sana e robusta costituzione esente da imperfezioni e difetti organici e funzionali;

b) della statura non inferiore nel minimo a metri 1,80;

il comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti e, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

il titolo di studio, l'attività professionale e gli uffici pubblici esercitati;

di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella formazione della graduatoria;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Il possesso dei requisiti fisici avanti indicati deve essere comprovato tassativamente da certificato rilasciato dal medico provinciale e, per i militari in servizio, dal medico militare competente.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine indicato o che non siano corredate dal certificato medico redatto nei modi anzidetti.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti da parte della commissione esaminatrice del concorso ad una prova pratica tecnica e di comportamento intesa ad accertare il grado di attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica e della carriera, secondo il programma di cui alla tabella annessa al regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati (allegato n. 2).

I candidati che avranno conseguito in tale prova un punteggio pari o superiore ai 21/30 saranno sottoposti a visita medica, da parte di apposita commissione sanitaria, ai fini dell'accertamento del possesso della incondizionata idoneità fisica all'impiego nelle mansioni della carriera.

I candidati che saranno riconosciuti in possesso di tale idoneità saranno ammessi a sostenere due prove scritte consistenti nello svolgimento di un tema di italiano e nella risoluzione di un problema di aritmetica elementare.

Il tempo massimo per lo svolgimento di ciascuna prova scritta è di tre ore.

I candidati che avranno conseguito nelle prove scritte un punteggio medio non inferiore a 21/30 con non meno di 18/30 in ciascuna prova scritta, saranno, infine, ammessi a sostenere un colloquio orale su nozioni elementari concernenti la storia italiana dal 1861 ad oggi e su nozioni elementari concernenti l'ordinamento dello Stato.

Saranno considerati idonei ed iscritti nella graduatoria finale di merito i candidati che avranno conseguito una votazione di 21/30 nel colloquio ed un punteggio complessivo derivante dalla media della somma degli anzidetti punteggi parziali, pari a 21/30.

Saranno dichiarati vincitori i primi diciotto graduati.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà lo svolgimento della prova pratica tecnica e di comportamento indicandone la data ai candidati; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte di esame ed al colloquio orale; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata in servizio dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti redatti in carta bollata, ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

7) il titolo di studio dichiarato all'atto della domanda di ammissione;

8) altri eventuali titoli che diano diritto a preferenze.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di un'amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di mancata conferma al dipendente compete un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a 4 mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 15 marzo 1973

Il presidente: PERTINI.

Il segretario generale: COSENTINO

ALLEGATO 1
al D.P. 15 marzo 1973, n. 527

Shema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 500

Al Segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . nato a . (provincia di .) il . e residente in . . (provincia di . .), via . n. . . , chiede di essere amesso al concorso, per esami a diciotto (18) posti di agente ausiliario della Camera con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziali della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di commesso.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione e degli altri requisiti fisici richiesti dal bando di concorso;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (*a*);

4) non ha riportato condanne penali, né ha procedimenti penali pendenti (*b*);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . conseguito presso . . in data . ,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari di leva, la sua posizione e la seguente: . (*c*);

7) non ha prestato servizio presso amministrazioni statali, ovvero presta servizio presso l'amministrazione con la qualifica di . . presso la quale è stato assunto il . . ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . dal . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

8) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale (*d*);

9) ai fini della preferenza nella formazione della graduatoria è in possesso del seguente titolo . . ,

10) è provvisto del seguente documento di identità . ,

11) allega alla presente certificato medico a norma del comma ottavo del bando di concorso comprovante il possesso dei requisiti fisici richiesti.

Firma . . . . . (*e*)

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(*a*) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(*b*) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*c*) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . , di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(*d*) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(*e*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO 2
al D.P. 15 marzo 1973, n. 527

CAMERA DEI DEPUTATI
SERVIZIO DEL PERSONALE

Regolamento dei servizi e del personale

Materie di esame per i concorsi pubblici di ammissione alle carriere della Camera

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

A) *Gruppo I*: servizi aula, sale e varî:

1) Prova pratica tecnica e di comportamento:

a) prova pratica tecnica concernente i tipi e le modalità di impiego di materiali e di utensili per la pulizia dei locali, infissi, mobili e arredamenti;

b) prova di comportamento nella quale i candidati dovranno dimostrare di sapere come si presenta una lettera o si riferisce una notizia o si risponde ad una telefonata o si serve una bevanda;

2) tema di lingua italiana;

3) prova di aritmetica elementare;

4) colloquio su nozioni elementari concernenti la storia italiana dal 1861 ad oggi e su nozioni elementari concernenti l'ordinamento dello Stato.

(5093)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso a sedici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, riguardanti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e il nuovo trattamento economico degli stessi;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti da riservare ai concorsi per gli impiegati della carriera di concetto previsti dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami a sedici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

II) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

III) abbia tenuto regolare condotta morale e civile;

IV) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

V) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in giurisprudenza;
diploma di laurea in scienze politiche;
diploma di laurea in economia e commercio;
dipoma di laurea in scienze economiche e marittime;
diploma di laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare;
diploma di laurea in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;
diploma di laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;
diploma di laurea in lingue e civiltà orientali a indirizzo storico-politico conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;
diploma di laurea in scienze economiche e bancarie conseguita presso l'Università di Siena;
diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche e attuariali;

VI) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

VII) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

VIII) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Il limite di trentadue anni di età, previsto nel precedente art. 2, è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di 5 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104), per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 29 ottobre 1960, n. 1306) e per i profughi rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i profughi dalla Libia (decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 13 ottobre 1970, n. 744);

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1948, n. 364);

3) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti od assimilati che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233 e art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267), salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 (articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25), fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di anni 45 di età.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 45;

5) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

m) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate (legge 3 aprile 1958, n. 467), per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539), per le vedove e per gli orfani dei caduti per servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288) per i profughi che siano anche disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130), nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) e per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

n) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

o) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

p) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, firmata dall'aspirante di proprio pugno e redatta su carta da bollo di L. 500 in conformità dell'unito schema esemplificativo (Allegato 1), dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero Direzione generale degli affari generali e del personale, viale America, Roma, entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nati all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, l'anno di conseguimento, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la città in cui ha sede l'università o l'istituto stesso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito;

l) la lingua estera (francese o inglese o tedesca) nella quale intendono sostenere la prova scritta obbligatoria e le altre lingue estere, tra quelle indicate nel successivo art. 8, nelle quali desiderino eventualmente sostenere la prova orale facoltativa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio, ovvero dal funzionario autorizzato a ricevere la domanda ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La data di arrivo della domanda sarà certificata dal timbro a calendario del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali. Peraltro si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, può essere disposta, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

Art. 6.

Le prove scritte di esame del concorso avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 7 e 8 giugno 1973, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni sopraindicati, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

In caso di anticipo o rinvio delle ripetute prove sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 7.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;
tessera postale;
passaporto;
patente automobilistica;
porto d'armi;
libretto o tessera ferroviaria personale (per i candidati dipendenti da amministrazioni statali e per i loro familiari);
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Le prove d'esame verteranno sulle seguenti materie:

I. — *Prove obbligatorie*:

1) scritte (due):

a) economia politica, politica economica e finanziaria;

b) tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con lo estero;

2) orale:

a) materie oggetto delle prove scritte;

b) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

c) diritto privato;

d) diritto internazionale;

e) geografia economica;

f) ordinamento e attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero. Nozioni sulla contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica;

g) lingua francese, o inglese, o tedesca a scelta del candidato.

II. — *Prova facoltativa*:

Il candidato può chiedere che, in aggiunta alla prova orale obbligatoria, gli sia consentito di sostenere una prova orale in una o nelle altre due lingue estere indicate nel n. 2), lettera g), del presente articolo.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Al candidato che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa in una o nelle altre due lingue estere, la commissione assegnerà un maggior numero di punti, non superiore a 0,50 per ciascuna lingua, da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato anche la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dallo ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tal fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciati dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno presentare un attestato della loro condizione in carta legale, rilasciato dalle sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

I mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani de caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio, di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate, della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure mediante attestato rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il coniuge o genitore deceduto per causa di servizio.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati o degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato, rilasciato al nome del padre del candidato, dalla amministrazione al servizio della quale il genitore ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini di cui alla lettera *g*) dell'art. 3 dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione.

I candidati che beneficiano della disposizione di cui alla lettera *p*) dell'art. 3 del presente decreto, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dalla autorità competente.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Tutti i documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria così formulata e nomina i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del diploma di laurea tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando.

In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'università in luogo del diploma originale e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1948, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato dal un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto allo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dallo ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1958, n. 15.

I mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 12 e lo stato di famiglia, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 13.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri in prova ed assunti nel servizio di prova per il periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo con la qualifica di consigliere.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1972

Il Ministro: MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1973
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 132

Schema esemplificativo della domanda
da compilare su carta da bollo

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.)
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sedici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito l'anno . . presso l'Università (o istituto) . . . . avente sede a . . . . . (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) restato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da pubblico impiego, nè di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) di voler sostenere la prova scritta obbligatoria di lingua estera in . . . . (specificare se francese, o inglese, o tedesca), nonchè la prova orale facoltativa di lingua estera in . . . . e in . . . .;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione: . . . .;

h) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . . .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma

. . . .

(Autenticazione della firma)

(2778)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di dieci ufficiali al 12° corso superiore tecnico della motorizzazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 84, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di dieci ufficiali al 12° corso superiore tecnico della motorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 69, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di dieci ufficiali al 12° corso superiore tecnico della motorizzazione, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse:

a) per i tre posti riservati agli ufficiali in s.p.e. muniti di laurea:

cap. s.a. s.p.e. Mele Domenico . punti 25,466

b) per i tre posti riservati agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea:

1) cap. s.a. s.p.e. Di Pietro Lucio . . punti 25,950
2) cap. f. (a.) s.p.e. Pillinini Carlo » 25,350
3) ten. s.a. s.p.e. Gucciardino Antonio » 24,683
4) ten. s.a. s.p.e. Leoni Roberto » 23,766
5) cap. s.a. s.p.e. Santi Giovanni . . » 23,333

c) per i quattro posti riservati ai giovani laureati:

s. ten. s.a. cpl. 1ª nomina Frenna Vittorio . punti 26,143

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati, nell'ordine appresso indicato:

a) per i tre posti riservati agli ufficiali in s.p.e. muniti di laurea:

cap. s.a. s.p.e. Mele Domenico . . . . punti 25,466

b) per i tre posti riservati agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea:

1) cap. s.a. s.p.e. Di Pietro Lucio . . . punti 25,950
2) cap. f. (a.) s.p.e. Pillinini Carlo . . . » 25,350
3) ten. s.a. s.p.e. Gucciardino Antonio . . » 24,683
4) ten. s.a. s.p.e. Leoni Roberto . . . » 23,766
5) cap. s.a. s.p.e. Santi Giovanni . . . » 23,333

c) per i quattro posti riservati ai giovani laureati:

s. ten. s.a. cpl. 1ª nomina Frenna Vittorio . punti 26,143

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1973
Registro n. 5, *foglio n.* 250

(3399)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1973, n. 1.

Definizione di domande di miglioramenti fondiari presentate entro la data del 31 agosto 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di una normativa organica della materia, ed al fine di consentire la sollecita esecuzione delle opere di miglioramento fondiario programmate da aziende agricole singole od associate, le cui domande tendenti ad ottenere gli incentivi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 risultino acquisite agli atti degli ispettorati dell'agricoltura della regione Lombardia alla data del 31 agosto 1972, gli Ispettorati stessi sono autorizzati ad effettuare i prescritti accertamenti tecnico-economici ed a rilasciare, in caso di esito favorevole, l'autorizzazione all'inizio dei lavori secondo le priorità stabilite dal successivo art. 2 e nei limiti delle disponibilità finanziarie, di cui al successivo art. 6.

Art. 2.

Per l'applicazione delle provvidenze previste dalla presente legge, valgono le disposizioni della legislazione statale vigente in materia, con particolare richiamo alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Nella concessione delle agevolazioni devono essere rispettate le seguenti priorità:

1) opere di interesse collettivo, relative al settore zootecnico, la cui richiesta sia presentata da cooperative di produttori agricoli;

2) opere di interesse collettivo, la cui richiesta sia presentata da cooperative di produttori agricoli, afferenti i settori vitivinicolo e maidicolo;

3) opere di miglioramento fondiario proposte da affittuari ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 11;

4) opere di miglioramento fondiario interessanti richieste avanzate da aziende diretto-coltivatrici, per la esecuzione di iniziative volte a conseguire idonee condizioni di abitabilità;

5) opere di miglioramento fondiario interessanti richieste avanzate da aziende diretto-coltivatrici, per la esecuzione di strutture zootecniche e di iniziative volte all'aumento della produttività dei fondi;

6) altre opere di miglioramento fondiario.

Nell'ambito delle priorità sopra elencate verrà data la precedenza delle opere da eseguire nei territori delimitati dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente le aree depresse del centro-nord.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma successivo, le domande presentate per l'ottenimento di contributi diretti potranno, a cura degli interessati, essere convertite in richieste di mutuo a tasso agevolato.

Gli ispettorati dell'agricoltura notificheranno a tale scopo, singolarmente a ciascun interessato, la anzidetta possibilità a mezzo di lettera raccomandata da inviare non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lombardia.

Art. 4.

E' costituita presso l'Assessorato all'agricoltura una commissione, presieduta dall'Assessore e della quale fanno parte l'Assessore all'urbanistica, l'Assessore ai lavori pubblici, l'Assessore all'economia montana e foreste, con il compito di esaminare collegialmente, nel quadro della tematica territoriale, i progetti di miglioramento fondiario concernenti opere di viabilità minore, acquedotti, impianti irrigui collettivi ed elettrificazione, il cui importo di progetto sia superiore a L. 50.000.000.

Art. 5.

I mutui di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di: cooperative di produttori agricoli, coltivatori diretti singoli od associati e affittuari che eseguono opere ai sensi dell'art. 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, possono essere assistiti, a richiesta dell'istituto mutuante, da garanzia fidejussoria della regione Lombardia sino alla concorrenza dell'importo capitale complessivo massimo di L. 1.500.000.000 oltre agli interessi ed accessori.

La fidejussione della Regione, nei casi in cui sia operante il fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è afferente alla quota non coperta dalla garanzia di detto fondo.

La fidejussione si esplica sino al 100% della perdita che gli istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie inadempienti.

La giunta regionale è delegata a stipulare, entro tre mesi, con idonei Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento in Lombardia, convenzioni intese ad assicurare, alle migliori condizioni la concreta esplicazione della predetta garanzia fidejussoria.

Art. 6.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e autorizzata la spesa:

di L. 835.000.000 annui per la concessione di contributi sull'ammortamento dei mutui trentennali.

Le successive 29 annualità da iscrivere negli stati di previsione dei bilanci regionali sono determinate, in via presuntiva, nella somma sopra indicata salvo le variazioni in meno che verranno determinate dai competenti uffici regionali sulla base delle operazioni effettivamente stipulate;

di L. 250.000.000 a carico del bilancio 1972 per la concessione di contributi in conto capitale per la esecuzione di opere a beneficio di cooperative di produttori agricoli ai sensi dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Alla spesa prevista per l'anno finanziario 1972 si provvede mediante prelevamento della somma di L. 1.085.000.000 dal capitolo 170-d « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e la istituzione dei seguenti capitoli di spesa nel titolo II - Sez. V - Rubrica I « Interventi fondiari in agricoltura, bonifica ed economica montana » del bilancio regionale 1972:

cap. 170-*bis* - Categoria X - L. 835.000.000.

Concorso negli interessi sui mutui contratti dalle aziende agricole singole od associate per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario;

cap. 170-*ter* - Categoria X - L. 250.000.000.

Contributi in conto capitale alle cooperative di produttori agricoli per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

Le somme non impegnate nell'esercizio 1972 possono essere utilizzate non oltre il 31 dicembre 1973 esclusivamente per lo accoglimento delle domande di contributi presentate entro il termine di cui all'art. 1 della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 2 gennaio 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1973, n. 2.

Esercizio provvisorio del bilancio della regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 e comunque non oltre il 28 febbraio 1973, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa corrente annessi al progetto di legge presentato al Consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lombardia, con effetto dal 1° gennaio 1973.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 4 gennaio 1973

BASSETTI

(458)

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1973, n. 3.

Sviluppo ed incentivazione della attività turistica.

(*Pubblicata* nel Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata:

a) la spesa di L. 35 milioni per la concessione di contributi a favore di enti, non aventi fini di lucro, per iniziative e manifestazioni di interesse turistico;

b) la spesa di L. 15 milioni per la concessione di contributi a favore degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo per iniziative di propaganda turistica invernale.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 devono essere presentate alla giunta regionale, tramite i comuni di rispettiva appartenenza, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge.

Si considerano proposte nei termini le domande pervenute anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La concessione del contributo è disposta con delibera della giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 4.

All'onere di L. 50 milioni per l'anno 1972, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del capitolo 164, iscritto al Titolo I, Sezione VI, Rubrica 3, del bilancio di previsione per il 1972, relativo a « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti dall'esercizio delle funzioni in corso di trasferimento nonchè gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Le somme stanziate e non utilizzate nell'esercizio 1972, potranno essere erogate entro l'anno 1973.

Il Presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43, comma secondo dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 gennaio 1973.

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1973, **n. 4.**

Erogazione di contributi per opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 350 milioni per la concessione di contributi in conto capitale a favore dei comuni, consorzi di enti locali e, limitatamente ai lavori in corso, di enti provinciali per il turismo e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento di opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica — compresi gli impianti sportivi e ricreativi — o comunque atti a favorire lo sviluppo dell'attività turistica.

Metà della spesa prevista dal precedente comma è riservata per contributi ad opere, impianti e servizi in territori classificati montani ai sensi degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657

Art. 2.

L'ammontare globale del contributo regionale relativo a ciascuna opera, impianto o servizio, non potrà superare il 50% della spesa riconosciuta ammissibile dalla giunta regionale.

Art. 3.

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata alla giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge ed essere corredata della seguente documentazione:

relazione tecnica;

progetto dei lavori;

preventivo di spesa;

piano finanziario.

L'erogazione del contributo è subordinata inoltre alla produzione, da parte dell'ente richiedente, delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Art. 4.

La giunta regionale predispone d'intesa con la commissione consiliare permanente entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, l'elenco delle opere, impianti o servizi da ammettere al contributo regionale.

Art. 5.

La concessione del contributo e la determinazione della spesa ammissibile sono disposte con delibera della giunta regionale.

Art. 6.

All'onere previsto dalla presente legge per l'anno 1972 si provvede mediante riduzione di L. 350 milioni del capitolo 170/D iscritto al Titolo II, Sezione VI, Rubrica 1 del bilancio di previsione per il 1972 e relativo a « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Il Presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme stanziate e non utilizzate nell'anno 1972 potranno essere erogate entro l'anno 1973.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43, secondo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 gennaio 1973

BASSETTI

(2112)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.